

***DETERMINA DIRIGENZIALE***

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI  
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

***N° 1290 del 27/08/2019***

<b>Oggetto:</b>	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA LGC STANDARDS S.R.L. DI STANDARDS DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE PER ATTIVITÀ ANALITICHE DI PUBBLICO SERVIZIO ESPLETATE DAL DISTRETTO PROVINCIALE DI L'AQUILA IN MATERIA DI SOSTANZE D'ABUSO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A)
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Rita Aloisio
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

**CHE** l'Arta, mediante il proprio laboratorio di riferimento attivo nella Sezione "Chimica ambientale, Laboratorio di riferimento alimenti e sostanze stupefacenti" presso il Distretto di L'Aquila, svolge attività di supporto analitico a soggetti istituzionali, richiesto dall'Autorità Giudiziaria o dalla polizia giudiziaria, per eseguire attività analitiche sui campioni di sostanze stupefacenti e per altre attività connesse ad eventuali adempimenti di carattere giudiziario;

**CHE** sono stati affidati all'Arta Abruzzo gli accertamenti analitici sul materiale sequestrato recentemente dai Carabinieri del comando provinciale di Teramo in seguito alla scoperta di una piantagione di marijuana nel corso di una operazione alla quale hanno preso parte anche i tecnici del Distretto provinciale Arta di L'Aquila;

**CHE** su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di turno il materiale sequestrato è stato inviato ai laboratori del Centro riferimento regionale sostanze stupefacenti di Arta Abruzzo, dove i tecnici effettueranno le analisi chimiche utili a definire l'esatta quantità di principio attivo e le dosi ricavabili;

**VISTA** la richiesta, allegata al presente provvedimento (**Allegato 1**), effettuata all'Uff.Approvv.to Beni e Servizi dell'Agenzia, acquisita al ns.0037358 del 31.07.2019, a firma congiunta del Direttore del Distretto Provinciale di L'Aquila e del responsabile U.O., per l'acquisto presso fornitore autorizzato dal Ministero degli standards di sostanze stupefacenti/psicotrope, di seguito elencate e specificate, esclusivamente per analisi strumentale, necessarie per l'esecuzione delle attività analitiche di presunte sostanze stupefacenti, espletate dai laboratori della Sezione Chimica Ambientale dello stesso Dipartimento:

Codice	Descrizione della fornitura	Q.tà
LGCAMP1088.00-01 3	(-)-delta9-THC (Dronabinol) 1.0 mg/ml in Methanol	3
LGCAMP0037.17-11 2	Heroin (Diacetylmorphine) 1.0 mg/ml in Acetonitrile	2
LGCAMP1345.05-11 3	Cocaine 1.0 mg/ml in Acetonitrile	3

**PRESO ATTO** che nella suddetta richiesta è specificato che *"per ragioni tecniche risulta necessario approvvigionarsi dei medesimi standard utilizzati in precedenza forniti dalla ditta LGC in quanto una diversa fornitura potrebbe fornire risposte strumentali diverse"*;

**VISTO** il D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e successive modifiche, recante *«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»*, denominato "Testo Unico sugli stupefacenti", regolante l'assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope, il quale stabilisce, all'art.49 (**Allegato 2**), che *"Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall' autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione (comma 1) e "L'autorizzazione e' rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti....." (comma 2), "Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza....." (comma 3);*



**VISTA** l'istanza dell'Arta – Distretto Provinciale di L'Aquila finalizzata ad ottenere l'autorizzazione ad approvvigionarsi e detenere standard per uso analitico di laboratorio contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, pervenuta al Ministero della Salute in data 02.08.2018;

**PRESO ATTO** che l'autorizzazione in questione è stata rilasciata, ai sensi del succitato art.49 del D.P.R.n.309/1990, dal Ministero della Salute – Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico – Ufficio VII – Ufficio Centrale Stupefacenti con **Decreto n.SP/101 del 18.09.2018** ("Autorizzazione ai sensi dell'art.49 del D.P.R.309/90 Standard analitici D.M.30.09.2014 – G.U.n.240 del 15/10/2014) (***Allegato 3***), avente validità due anni dalla data di rilascio, notificato al Distretto Provinciale di L'Aquila, ai fini della detenzione per uso scientifico, da parte dei laboratori della Sezione Chimico Ambientale del Distretto, sotto la responsabilità della D.ssa Domenica Flammini – nata a Trasacco (AQ) il 18.03.1956 – Dirigente di "Sezione Chimica Ambientale – Laboratorio di Riferimento Alimenti e Sostanze Stupefacenti", responsabile delle sostanze stupefacenti approvvigionate;

**PRESO ATTO** che nel succitato D.P.R.n.309/1990, precisamente all'art.38 comma 1-bis (***Allegato 4***), viene stabilito che nel periodo di validità della autorizzazione l'approvvigionamento dovrà essere effettuato in base a richiesta scritta, mediante l'utilizzo del "buono d'acquisto" di cui al Decreto del Ministero della Salute del 18 dicembre 2006 (***Allegato 5***) concernente *"Approvazione del modello di buono d'acquisto per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali"*, senza necessità di specifica istanza ed autorizzazione;

**VISTO** il D.M. 30/09/2014 recante *"Misure concernenti il rilascio di autorizzazione alla detenzione e all'approvvigionamento sul territorio nazionale di dispositivi diagnostici contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di esclusivo uso analitico di laboratorio"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 2014;

**DATO ATTO** che l'approvvigionamento di standard analitici di cui al suddetto Decreto Ministeriale 30/09/2014, concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I-III-IV allegate al DPR 309/90, è consentito presso fornitori regolarmente autorizzati ai sensi degli articoli 17 e 37 (***Allegato 6***) del suddetto testo unico degli stupefacenti, esclusivamente sul territorio nazionale;

**PRESO ATTO** che la fornitura può essere affidata esclusivamente alla ditta LGC STANDARDS S.r.l. in conformità all'Autorizzazione n.SP/101 del 18.09.2018, rilasciata ai sensi del DPR 309/90, con la quale il Distretto Provinciale ARTA di L'Aquila è autorizzato ad approvvigionarsi delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui necessita;

**ACQUISITA** l'Offerta N.O200125228 del 31.07.2019, formulata dalla ditta LGC STANDARDS S.r.l. (***Allegato 7***), che ammonta ad € 698,00 + IVA;

**VISTO** l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

**VISTO** il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

**VISTO** l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

**VISTO** il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato



dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

**DATO ATTO**, quindi, che la legge di stabilità 2016, come modificata dalla Legge n.145/2018, prevede che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5.000 Euro non ricade nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

**RILEVATO** che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai cinquemila euro;

**CONSIDERATO** che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

**VISTO** l'art.36 *"Contratti sotto soglia"*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *"l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese"* (comma 1), specificando che *"...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità..."* (comma 2) *"...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici..."* (lett a));

**RILEVATO**, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

**DATO ATTO** che, essendo il valore della fornitura di cui al presente provvedimento inferiore a cinquemila euro, non esiste nel caso specifico l'obbligo per l'amministrazione procedente di approvvigionarsi attraverso l'utilizzo delle procedure telematiche di cui sopra messe a disposizione da, potendo in tal caso procedere autonomamente;

**VISTO** l'art.63 *"Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *"nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti"* (comma 1), specificando che *"nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata..."* (comma 2) *"...quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico..."* (lett b)



nella circostanza in cui *“la concorrenza e’ assente per motivi tecnici”* (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica *“solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”*;

**PRESO ATTO** della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell’ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell’impossibilità dovuta all’assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall’esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

**PRESO ATTO** che la fornitura può essere affidata esclusivamente alla ditta LGC STANDARDS S.r.l. in conformità all’Autorizzazione Ministeriale n. SP/161 del 23.11.2016, rilasciata ai sensi del DPR 309/90, con la quale l’ARTA è autorizzata ad approvvigionarsi delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui necessita, ragion per cui risulta un’esclusiva della ditta LGC STANDARDS Srl nella fornitura in oggetto, supportata anche dalle ragioni tecniche evidenziate nella richiesta di acquisto come sopra specificato;

**RITENUTO** di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a), la fornitura dei prodotti di cui all’oggetto, indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai laboratori dell’Arta dalla legge istitutiva, alla società LGC STANDARDS S.r.l. di Sesto San Giovanni (MI), azienda autorizzata al commercio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, secondo il seguente schema:

Codice	Descrizione della fornitura	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
LGCAMP1088.00-01 3	(-)-delta9-THC (Dronabinol) 1.0 mg/ml in Methanol	3	€ 84,00	€ 252,00
LGCAMP0037.17-11 2	Heroin (Diacetylmorphine) 1.0 mg/ml in Acetonitrile	2	€ 87,00	€ 174,00
LGCAMP1345.05-11 3	Cocaine 1.0 mg/ml in Acetonitrile	3	€ 84,00	€ 252,00
	Merci non pericolose	1	€ 20,00	€ 20,00
			Tot.(imponibile)	€ 698,00
			IVA 22%	€ 153,56
			Totale	€ 851,56

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 14/01/2019 è stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell’Agenzia ed essendo l’ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente

ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

**CONSIDERATO** che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l’impegno suindicato assume le caratteristiche di “necessità ed urgenza”, in quanto non risulta possibile sospendere la manutenzione della strumentazione in dotazione ai laboratori, per non



incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dai laboratori ed assegnate all'Arta dalla legge istitutiva;

**APPURATO** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

**RITENUTO** di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 851,56 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.08.1.03.15.0 denominato “Prodotti e reagenti per analisi chimiche-biotossicologiche” del bilancio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

**RITENUTO** di individuare nella persona della D.ssa Domenica Flamminii, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

**VISTA** la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *“Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”*;

**TUTTO CIO' premesso**

#### **DETERMINA**

- 1) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a), alla ditta “LGC STANDARDS S.r.l.” di Sesto San Giovanni (MI), fornitrice autorizzata gli standards di sostanze stupefacenti/psicotrope indicati in narrativa, richiesti dal Distretto di L'Aquila in quanto necessari per le attività analitiche di pubblico servizio espletate dal Distretto Provinciale di L'Aquila in materia di sostanze d'abuso, secondo le modalità di cui all'offerta in allegato al presente provvedimento, al costo di € 698,00 + iva;
- 2) **DI INDIVIDUARE** nella persona del D.ssa Domenica Flamminii, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP);
- 3) **DI DARE ATTO** che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- 4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 851,56, al lordo di IVA sul capitolo 9.08.1.03.15.0 denominato “Prodotti e reagenti per analisi chimiche-biotossicologiche” del bilancio finanziario anno 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) **DI DARE ATTO** che il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z81297F77F** (*Allegato 8*);
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.
- 7) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza



amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 27/08/2019

Il Direttore Amministrativo  
CACCIAGRANO MARCO / INFOCERT SPA

